



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 56 del 18-07-2025

Oggetto: DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DI OGNI GENERE NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE - REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.50 DEL 04 LUGLIO 2025.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE il Comune di Capo d'Orlando sostiene, promuove, valorizza e incentiva le attrattive del suo territorio, perseguendo l'interesse pubblico primario di qualificare l'offerta turistica integrata delle attività e delle iniziative che si svolgono nelle strutture balneari e del centro cittadino, quali elementi di caratterizzazione e di identificazione del marketing turistico locale;

CHE, più in particolare, nel corso della stagione balneare/estiva, l'offerta turistica e le attrattive proposte dai numerosi e qualificati esercizi di somministrazione pubblica presenti nel territorio comunale è arricchita, ormai stabilmente, da eventi e/o da manifestazioni musicali e/o culturali organizzate dai gestori delle stesse, al fine di fornire un'offerta turistica d'eccellenza e di promuovere il brand del territorio comunale per finalità turistiche, culturali e sociali;

CHE tali attività potrebbero comunque costituire causa di disturbo per il riposo dei cittadini residenti nelle aree interessate, specie se nel centro abitato;

CHE si rende pertanto necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze da tutelare;

CHE, prioritariamente, deve essere garantita l'incolumità dei giovani, limitandone le "trasferte notturne";

CHE deve essere garantita l'iniziativa economica libera, costituzionalmente tutelata, degli operatori economici di settore e, conseguentemente, dell'utenza dei locali pubblici;

CHE è comunque necessario porre un freno all'organizzazione di eventi in locali non autorizzati e/o non in regola;

CHE, a tal fine, i Sindaci del Comprensorio tirrenico hanno concordato con la supervisione di S.E. il Prefetto di Messina i termini, le modalità di svolgimento, gli orari di emissione e i relativi limiti delle attività di intrattenimento;

CONSIDERATA l'elevatissima frequentazione dei numerosi pubblici esercizi esistenti nel territorio comunale, in particolare nei fine settimana e, infrasettimanalmente, anche durante le aperture serali notturne e/o "a tema" organizzate, al fine di incentivare la partecipazione degli avventori, anche con l'ausilio di intrattenimenti musicali all'esterno dei pubblici esercizi e/o negli spazi di rispettiva pertinenza;

VISTI in particolare:

- l'art. 659 c.p. ("Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone");

- il D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e le successive circolari esplicative;

- il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti

acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e

nei pubblici esercizi”);

- il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE”, relativa ai servizi nel mercato interno”) che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli alla stessa se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, meglio individuati all’art. 8, comma 1, lett. h), giacché attinenti, tra gli altri, “all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis) .., alla tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano ... (omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale”;
- l’art. 54, 4 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (“Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”), in forza del quale “il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
- il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l’ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. 18 aprile 2017 n. 48 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”);
- il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la L. 26 ottobre 1995 n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”);
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”);
- lo Statuto comunale,
- per i motivi espressi in narrativa

ORDINA

a. Dal 01 novembre al 30 maggio di ogni anno, nel territorio del Comune di Capo d’Orlando, l’osservanza dei seguenti orari per l’emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgono attività all’aperto:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 18,00 e sino alle ore 00,00;
- venerdì e sabato dalle ore 18,00 sino alle ore 01,00 del giorno seguente;
- prefestivi e festivi (esclusa la domenica) dalle ore 18,00 sino alle ore 01,00 del giorno seguente.

b. Dal 31 maggio e sino al 31 ottobre:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 18,00 e sino alle ore 01,00;
- venerdì e sabato dalle ore 18,00 sino alle ore 02,00 del giorno seguente;
- prefestivi e festivi (esclusa la domenica) dalle ore 18,00 sino alle ore 02,00 del giorno seguente

ORDINA altresì

1) agli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nel territorio comunale di disattivare la distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore 23,00 e sino alle ore 7,00 del giorno seguente;

2) che a partire dalle ore 19,00, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.

DISPONE inoltre

- che oltre gli orari indicati ai punti a. e b., sarà ammessa una tolleranza di 30 minuti con il volume notevolmente diminuito e i clienti dovranno essere invitati a lasciare il locale.
- I gestori degli esercizi pubblici/commerciali dovranno essere in regola con la normativa di settore oggetto della presente ordinanza e dovranno usare ogni accorgimento utile a garantire collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e mantenere l’igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe agli esercizi di rispettiva competenza, garantendo, a fine serata, la pulizia dello spazio antistante i rispettivi esercizi;

DISPONE

- di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 gg, nonché mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, Sezioni Amministrazione trasparente e Informazioni;
- di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza;
- di revocare l'ordinanza n.50 del 04.07.2025;

AVVISA

- che avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente ai sensi del c.p.a. o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Capo d'Orlando.
- Ai sensi dell'art. 7-bis D.L.vo n. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è fissata nella misura fissa pari a euro 450,00;

AVVISA altresì

- fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:
- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000 pari ad € 200.00;
- i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000 pari ad € 350.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni;
- i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000 pari ad € 500.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni.
- Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Sant'Agata Militello;
- Polizia Municipale di Capo d'Orlando;

II SINDACO

*F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)*

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal **18-07-2025** al **02-08-2025** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono